

**DELIBERA N. 513/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE (VI)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO  
2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d'Aosta fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la nota del 18 settembre 2020 (prot. n. 0382129) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Piovene Rocchette (Vi) a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere regionale Maurizio Colman per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione

comunale di Piovene Rocchette in relazione alla pubblicazione di un articolo sul quotidiano online “*Alto vicentino online*” dal titolo “*Piovene, scuola in sicurezza. Regione: esempio di ottima amministrazione*”. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 comma 1 della legge n. 28/2000 in quanto “*non è contestato l’assunto che il contenuto dell’articolo sia stato redatto dall’ufficio stampa comunale*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Piovene Rocchette, Erminio Masero, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’articolo non viola “*la parità di accesso ai mezzi di informazione: la visita dell’assessore regionale Elena Donazzan è stata fatta nella sua veste istituzionale, ha infatti visitato la sede istituzionale [...]*”;

- la visita è stata prettamente istituzionale “*riguardando le relazioni tra Comune e assessorato regionale*” e non ha compromesso ad alcuno “*la parità di accesso ai mezzi di informazione*”;

PRESA VISIONE dell’articolo pubblicato in data 7 settembre 2020 sul quotidiano online “*Alto vicentino online*” dal titolo “*Piovene, scuola in sicurezza. Regione: esempio di ottima amministrazione*”, allegato alla documentazione istruttoria, che reca la dicitura “*a cura ufficio stampa Comune di Piovene Rocchette*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione sul quotidiano on line *“Alto vicentino online”* dell'articolo oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, in quanto l'articolo è stato redatto *“a cura dell'ufficio stampa Comune di Piovene Rocchette”* e tale circostanza non risulta contraddetta dall'amministrazione comunale di Piovene Rocchette nelle proprie controdeduzioni;

RILEVATO che la predetta iniziativa di informazione adottata dall'amministrazione comunale di Piovene Rocchette ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO che l'attività di informazione, oggetto di segnalazione, effettuata dal Comune di Piovene Rocchette attraverso la pubblicazione sul quotidiano on line *“Alto vicentino online”* dell'articolo *“Piovene, scuola in sicurezza. Regione: esempio di ottima amministrazione”* redatto dall'ufficio stampa dell'ente, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco Erminio Masero e all'Assessore regionale Elena Donazzan, oltre alle foto di quest'ultimi, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

al Comune di Piovene Rocchette di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro il termine di un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul quotidiano on line “*Alto vicentino online*” dell'articolo “*Piovene, scuola in sicurezza. Regione: esempio di ottima amministrazione*” redatto dall'ufficio stampa dell'ente. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*” – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Piovene Rocchette e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 ottobre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone